

Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”. Programmazione regionale – Accordi tra PA – indirizzi e criteri

La programmazione regionale sulle politiche giovanili (vedasi D.G.R. n. 896 del 28/12/2018, che ha aggiornato la D.G.R. n. 409 del 2017, la D.G.R. n. 795 del 2016, insieme alle varie DGR che hanno approvato le Intese relative alla programmazione dei Fondi nazionali delle Politiche Giovanili) contempla tra le varie opzioni di intervento gli Accordi tra PA di cui all'art. 15 della Legge n. 241/90 anche mediante contributi di cofinanziamento.

La Regione Campania, in attuazione della L.R. n. 26 del 2016 all'articolo 1, comma 1, persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività; promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito; riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità; promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilità di accesso, l'ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma. Ancora l'art. 3, comma 1, stabilisce alla lettera f) che la Regione favorisce la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici. Inoltre, l'art. 14 stabilisce che la Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva e le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla medesima legge. La regolamentazione di detti istituti si rinviene anche nel D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, infatti il suo art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m., stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi “esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici” quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. Norma questa dettata in recepimento dell'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui «Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva». La norma dunque contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche. La conclusione di tali accordi, tuttavia, deve avvenire nel rispetto delle finalità perseguite dalle direttive europee in tema di contratti pubblici e concessioni, vale a dire la libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza; pertanto, detti accordi devono avere ad oggetto attività non deducibili in contratti d'appalto (in tal senso Cons. Stato n. 3849/2013).

L'ANAC che già con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 (“Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”), ha osservato che l'art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività. Sulla base delle indicazioni del giudice comunitario in materia (Corte di Giustizia, sent. Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sent. del 9 giugno 2009, causa C-480/06), l'Autorità ha quindi precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, chiarendo che: l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di

guadagno.

Nell'ambito dunque della materia delle Politiche Giovanili di cui agli indirizzi della Legge regionale n. 26 del 2016 progetti o interventi proposti sui temi delle Politiche Giovanili devono mirare a rendere i giovani autonomi e a creare le migliori condizioni per assicurare il passaggio dei giovani alla vita adulta, attraverso l'avvio di iniziative tendenti a innalzare le competenze dei giovani, i livelli della formazione, favorirne l'inserimento sociale e lavorativo, incentivare lo sviluppo di forme di autoimprenditorialità e promuovere ogni altra azione di politica giovanile coerente con la normativa europea, nazionale e regionale e che favorisca e sostenga il passaggio dei giovani alla vita adulta.

Tali interventi, proposti dalle Amministrazioni pubbliche che hanno tra i loro fini istituzionali interessi convergenti con la detta normativa regionale e con le programmazioni regionali, devono fare emergere una condivisione nell'interesse pubblico conseguito e possono prevedere anche movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo solo come ristoro delle spese sostenute, e dunque possono prevedere richieste di cofinanziamento che rientrano nella definizione di interventi di interesse comune di cui all'art. 15 della Legge n. 241\90.

A tal fine con D.D. n. 21/2021, aggiornato con D.D. n. 20/2022, con oggetto "Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani". Programmazione regionale - Accordi tra PA – indirizzi, è stato definito il percorso amministrativo e sono stati approvati i relativi format, relativi all'attuazione dell'art. 23, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 12 della Legge n. 241\90, e alle richieste pervenute dalle Amministrazioni pubbliche finalizzate alla stipula di accordo orizzontale ex art. 15 della Legge n. 241\90, il tutto pubblicato sul portale regionale per i giovani (<http://portale-giovani.regione.campania.it/2021/10/25/programmazione-regionale-accordi-tra-pubbliche-amministrazioni-indirizzi/>);

Con DGR n. 528 11.10.2022 avente ad oggetto: Fondo nazionale Politiche Giovanili - DGR n. 549 del 10 novembre 2015 e n. 252 del 27 aprile 2018 – Determinazioni, in relazione ai progetti e alle iniziative in collaborazione tra soggetti pubblici di cui alla L.R. 8 agosto 2016, n. 26, e alle richieste di accordo orizzontale ex art. 15 della Legge n. 241\90 da parte di una pubblica amministrazione, è stabilito che si potrà prevedere un contributo di cofinanziamento regionale massimo concedibile non superiore ad euro 30.000,00, comunque non superiore all'80% dell'importo totale dell'intervento e, conseguentemente un contributo di cofinanziamento obbligatorio da parte del beneficiario pari ad almeno il 20% dell'intervento proposto, oltre l'eventuale sostegno da parte di altri soggetti partner pubblico/privati. I criteri, procedura di dettaglio e modelli sono definiti dalla UOD 50.11.02 e reperiti sul portale regionale per i giovani (<http://portale-giovani.regione.campania.it>).

Con D.D. n. 3 del 17.02.2023 sono stati aggiornati i format e i seguenti criteri:

Ai fini dell'art. 23, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 12 della Legge n. 241\90, le richieste pervenute dalle Amministrazioni pubbliche finalizzate alla stipula di accordo orizzontale ex art. 15 della Legge n. 241\90, verranno istruite in ordine di protocollo di arrivo; la richiesta di accordo e di intervento progettuale potrà prevedere un contributo di cofinanziamento regionale massimo concedibile non superiore ad euro 30.000,00, comunque non superiore all'80% dell'importo totale dell'intervento e, conseguentemente un contributo di cofinanziamento obbligatorio con risorse finanziarie da parte del beneficiario pari ad almeno il 20% dell'intervento proposto, e comunque dovrà coprire la parte rimanente di finanziamento dell'intervento, oltre l'eventuale sostegno da parte di altri soggetti partner pubblico/privati. Il progetto dovrà prevedere una data di inizio attività non inferiore a 10 giorni dall'invio della richiesta e comunque non prima di comunicazioni regionali al fine di consentire tutti gli adempimenti procedurali. La Regione esaminerà le richieste valutando la coerenza con le finalità di cui alla Legge Regionale n. 26 del 2016 e con gli indirizzi di programmazione; si procederà in caso di esito favorevole alla approvazione dello schema di Accordo orizzontale con relativo impegno spesa e alla stipula dello stesso; l'atto di approvazione e di impegno verrà pubblicato su amministrazione trasparente ex art. 23, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 33 del 2013, e la relativa liquidazione ex artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 2013. Le richieste verranno esaminate fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie programmate annualmente. Nell'ipotesi in cui le somme residue non siano sufficienti a coprire un'istanza di accordo orizzontale, l'istante potrà riparametrare la stessa. La responsabilità e la corretta verifica delle spese sostenute e della rendicontazione dei costi dichiarati, indicati e imputati ricadono esclusivamente sull'Ente richiedente.

Allegati